

(N. 1727)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1951

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio  
per l'esercizio finanziario 1951-52.

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si sottopone all'approvazione del Parlamento è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1951-52 fino a quando i singoli stati di previsione siano stati approvati per legge e comunque non oltre il 31 ottobre 1951.

La necessità del provvedimento è in relazione allo stato attuale dei lavori relativi all'esame da parte del Parlamento del progetto di bilancio per il nuovo esercizio, che esclude la possibilità che l'approvazione di tutti gli stati di previsione e la pubblicazione delle leggi relative abbia ad intervenire prima dell'inizio dell'esercizio finanziario 1951-52.

Il termine del 31 ottobre 1951 per l'autorizzazione di che trattasi, è in relazione all'articolo 81 — secondo comma — della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Come per i precedenti esercizi viene stabilito che il detto provvisorio esercizio debba essere effettuato sulla base del progetto di bilancio presentato dal Governo alle Assemblee legislative.

In relazione alla particolare natura del provvedimento di che trattasi, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° luglio 1951 e pertanto, tenuto conto dell'imminenza di tale data, esso riveste carattere di estrema urgenza.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa ai primi quattro mesi dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un terzo degli stanziamenti compresi nei progetti di bilancio che si riferiscono all'intera gestione 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1951, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1951-52, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951.